



COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NELLE STRADE E AREE COMUNALI E PER LA COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 21/02/2023

Comune di Inzago

Via Quintino Di Vona 3
20065 Inzago (MI)
Telefono: 02954398
Fax: 029543242
comuneinzago@legalmail.it
www.inzago.mi.it

Indice

Art.	1	Premesse	3
Art.	2	Normativa di riferimento	3
Art.	3	Definizioni	4
Art.	4	Vincoli esistenti sul territorio comunale	7
Art.	5	Finalità e ambito di applicazione	8
Art.	6	Procedure autorizzative	8
Art.	7	Contenuti dell'istanza per la coubicazione	12
Art.	8	Contenuti dell'Autorizzazione	13
Art.	9	Concessione in uso delle infrastrutture comunali di pubblica illuminazione	14
Art.	10	Obblighi del Gestore delle infrastrutture IP di proprietà comunale per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica in coubicazione	15
Art.	11	Obblighi dell'Operatore	16
Art.	12	Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi	17
Art.	13	Posizionamento delle infrastrutture per comunicazione elettronica	17
	13.1	In ambito urbano	18
	13.2	In ambito extra-urbano	18
	13.3	Ripristini	19
Art.	14	Procedure per i lavori di manutenzione e interventi d'urgenza	21
Art.	15	Vigilanza sui lavori e collaudi	22
Art.	16	Garanzie	22
Art.	17	Procedure per adeguamenti, spostamenti o dismissioni delle infrastrutture	22
Art.	18	Danni e penali	23
Art.	19	Oneri	23
Art.	20	Norme generali	23
Art.	21	Controversie	23
Art.	22	Disposizioni finali	23
Art.	23	Entrata in vigore	23

Allegati:

- 1 Tav. PR.03 – individuazione centro storico
- 2 Tav. DP.02 – vincoli
- 3 Elenco aree territorio interessate da posa rete banda larga Infratel
- 4 Schema di convenzione
- 5 Modello C_agg
- 6 Modello D_agg

Art. 1 – Premesse

La disponibilità di connessione ultraveloce per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni è essenziale per i tanti servizi ormai divenuti parte della quotidianità. L'esigenza diffusa di connettività veloce richiede infrastrutture strategiche in grado di fornire prestazioni elevate e contestualmente adeguatamente flessibili per poter veicolare futuri servizi innovativi.

Il Governo ha avviato più piani di intervento pubblico per colmare la carenza di infrastrutture di rete a banda ultra-larga che ancora permangono in Italia e garantire entro il 2026 una velocità di connessione delle reti fisse ad almeno 1 Gbit/s su tutto il territorio nazionale, in anticipo rispetto agli obiettivi europei, fissati al 2030. Infatti, gli investimenti in corso nelle cosiddette "aree bianche" sono necessari ad assicurare l'obiettivo dell'inclusione sociale nelle zone a minore densità di popolazione prive di reti NGA.

Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, infatti, così come le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) pur restando di proprietà dei rispettivi operatori.

Anche il territorio di Inzago è interessato dal Piano di intervento governativo con la realizzazione della banda ultra larga nelle aree "meno appetibili" per gli Operatori privati, in quanto meno densamente popolate o con scarsa presenza di attività produttive. Il Comune ha aderito a tale iniziativa sottoscrivendo apposita Convenzione con la società Infratel Italia S.p.A., quale soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese", ai sensi dell'art. 7, Legge. n. 80/05.

Al fine di comprendere appieno le disposizioni del presente Regolamento è importante ricordare che negli anni 2019 e 2020 il Comune di Inzago, allo scopo di mettere a norma ed efficientare gli impianti di pubblica illuminazione, ha anzitutto acquisito gli impianti di proprietà Enel Sole e successivamente affidato in Concessione, mediante Finanza di Progetto, il servizio di gestione degli impianti, comprensivo dei lavori di riqualificazione degli stessi.

La Convenzione, di durata di anni quindici e scadenza il 31/01/2036, ha determinato la consegna al gestore degli impianti di pubblica illuminazione, anche per la realizzazione degli interventi di efficientamento. I lavori sono iniziati il 28 ottobre 2020 e sono stati ultimati il 19 maggio 2022. Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo si sono concluse il 20 dicembre 2022 con l'emissione del relativo certificato.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il presente Regolamento si ispira ai principi di cui alle seguenti normative e linee guida:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 , n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici";
- Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche";
- Art. 2 "Banda larga" della Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";
- "Linee guida in tema di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture di posa", Allegato 1 alla delibera n. 622/11/CONS dell'AGCOM;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";
- Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità" (cd. "Decreto Fibra");
- Circolare n. 37 del 06/07/2017 del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo "Installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Indicazioni operative";
- Art. 38 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

- legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", art. 22 "Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione";
 - Delibera n. 452/22/CONS di AGCOM "Linee guida in materia di sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 23 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021".

Art. 3 - Definizioni

Accesso: rendere accessibili infrastrutture esistenti su richiesta di Operatori di rete a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

As-built: documento riportante lo sviluppo puntuale della Rete in Fibra Ottica realizzata nell'infrastruttura di IP, predisposto dall'Operatore di rete, dopo la fine lavori.

Assistenza tecnica: attività svolta dal Gestore della rete di IP, mediante proprio personale tecnico o propria impresa affidataria, per fornire supporto sia in fase di definizione delle infrastrutture utilizzabili che in fase di posa della Rete di Fibra Ottica.

Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

BT: bassa tensione.

Cavidotto: è una tubazione (tipicamente in polietilene) destinata alla protezione dei cavi in installazioni elettriche o telefoniche interrate.

Cavo Elettrico: componente elettrico composto da più fili conduttori, rivestito da uno strato di materiale isolante.

Cavo Ottico: cavo contenente Fibre Ottiche, di potenzialità multipla, per telecomunicazioni, comprensivo dei materiali accessori.

Codice: il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259;

Concessione: contratto di accesso e utilizzo dell'infrastruttura di IP concluso tra Comune e Operatore per il periodo indicato dal contratto stesso e comunque non superiore a quello indicato nel presente Regolamento.

Condivisione: termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e rete dorsale (quali, ad esempio, cavedi, cavidotti, condotti, edifici, incluso la verticale di palazzo), con possibile concorrenza di proprietà e centri di responsabilità.

Condotta: componente fisica che consente la canalizzazione, l'alloggio e la protezione di uno o più cavi.

Controllo lavori in corso d'opera: attività che svolge il Gestore degli impianti di IP durante l'esecuzione dei lavori inerenti la rete in Fibra Ottica sull'infrastruttura IP, per verificare il rispetto delle regole e condizioni dallo stesso indicate.

Cubicazione: condivisione di uno spazio da parte di più soggetti, che possono non avere alcuna relazione commerciale tra loro, per alloggiamento di apparati e componenti di rete.

Diritti di passaggio: i diritti di passaggio per la posa di cavi in fibra ottica sono conferiti al fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica o ai suoi danti causa sulla base delle vigenti norme funzionali alla rimozione del limite legale all'esercizio del diritto stesso (istanza di autorizzazione, SCIA, ecc.).

Fibra Ottica: filamenti di materiali vetrosi o polimerici contenuti nei Cavi Ottici.

Fine lavori: data di fine dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sulla infrastruttura di IP coincidente con la data di restituzione dell'ultimo Affidamento.

Forza maggiore: ogni evento o circostanza che rende impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento della prestazione e che la parte obbligata non poteva prevenire e/o evitare facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore diligente.

Gestore: soggetto a cui il Comune ha affidato la Concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, anche mediante telecontrollo, con consegna degli stessi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali ampliamenti. Fino al 31/01/2036 il Gestore degli impianti di pubblica illuminazione è il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società Cogeser Servizi srl (capogruppo) e dalla società Andrea Fustinoni & Figli SpA (mandante). Il riferimento per l'inoltro delle istanze per l'utilizzo dei cavidotti della rete di IP per la posa di cavi di Fibra Ottica è la società Cogeser Servizi s.r.l. fino al termine della concessione.

Impianto di illuminazione pubblica: insieme degli elementi elettrici e meccanici che appartengono all'infrastruttura di pubblica illuminazione (apparecchi illuminanti, sostegni, pozzetti, quadro elettrico, ecc), caratterizzati dal fatto di essere sottesi al medesimo quadro elettrico che alimenta tale infrastruttura.

Infrastruttura digitale: infrastruttura per telecomunicazioni a banda larga e ultralarga, ai sensi della rt. 14, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Infrastruttura IP: è comprensiva sia della rete elettrica, aerea o interrata, di alimentazione dell'impianto di pubblica illuminazione sia dell'infrastruttura fisica, costituita da cavidotti, pozzetti e pali, dove sono alloggiati cavi elettrici e muffole, potenzialmente idonea ad ospitare minitubi con cavi di Fibra ottica senza che diventino essi stessi elementi attivi degli impianti di IP.

Interferenza: condizione di parallelismo o sovrapposizione (sovrappasso/sottopasso) che coinvolge diverse reti di servizi realizzate nel sottosuolo.

IP: impianto di illuminazione pubblica.

Linea aerea: linea supportata da palificata esistente con posa del cavo in soluzione autoportante.

Microtrincea: tecnica di posa che permette di ridurre al minimo le sezioni di scavo e i tempi di realizzazione (profondità massima di 30 cm, larghezza massima di 3,75 cm) grazie ad appositi macchinari; questa tecnica consente di scavare, posare e ripristinare in modo completamente automatico e immediato. Questa tecnica è indicata per effettuare gli allacciamenti alla fibra ottica, per i tagli a bordo strada o direttamente sul marciapiede, per interventi su aree urbane trafficate.

Minitubo: elemento che contiene un elevato numero di fibre ottiche, per la posa del quale si richiede l'accesso alle infrastrutture esistenti o si richiede la realizzazione di nuova infrastruttura per l'installazione di fibra ottica.

Minitrincea: tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a massimo 20 cm, profondità massima 50 cm), eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale. Il riempimento della minitrincea è sempre realizzato con impasto di malta cementizia additivata con aerante; ciò, oltre a consentire l'agevole riempimento di tutti gli spazi, senza anfratti e bolle d'aria, ha anche il vantaggio che la malta indurisce entro 12 ore, permettendo così il ripristino provvisorio del manto stradale il giorno successivo alla realizzazione del cavidotto. Il riempimento con calcestruzzo aerato, solitamente additivato con colorante rosso, è effettuato fino a raggiungere 7 cm. dal piano di calpestio; successivamente, si procede al riempimento dei 7 cm. rimanenti con lo stesso materiale della strada o area di intervento; qualora la strada interessata dall'intervento sia in asfalto, il riempimento è effettuato con bitume fine (manto d'usura). Entro i termini indicati dall'Comune, anche a seconda della stagione e delle condizioni meteorologiche, si procede alla sistemazione definitiva della sede stradale, dell'area o della banchina.

Operatore di rete o soltanto Operatore: soggetto autorizzato a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata.

Palificazione: rete in cui i cavi di alimentazione dell'impianto di IP sono supportati da pali.

Polizza fideiussoria: fideiussione bancaria o assicurativa emessa da soggetti autorizzati, escutibile entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Operatore di telecomunicazioni con la sottoscrizione della Convenzione, compresa l'obbligazione di non danneggiare le infrastrutture di IP.

Tale Polizza deve essere consegnata al Comune alla sottoscrizione della Convenzione per la cubicazione nell'infrastruttura di pubblica illuminazione e dovrà avere durata minima pari alla durata della convenzione stessa aumentata di tre mesi; al termine della Convenzione, dopo verifica finale positiva da parte del Gestore, la Polizza sarà restituita entro i successivi tre mesi e comunque non prima di 30 giorni.

Nel caso di escussione della Polizza fideiussoria, l'Operatore ha l'obbligo di ripristinare entro i successivi 30 giorni il valore iniziale della stessa.

Pozzetto: manufatto sotterraneo utilizzato per raccordare o terminare porzioni di Infrastruttura IP.

Pozzetto di intercettazione: manufatto sotterraneo realizzato dall'Operatore per intercettare l'Infrastruttura IP interrata. Tale pozzetto insistente sull'Infrastruttura IP interrata ne diventa parte integrante ed è da considerarsi proprietà del Comune.

Proprietario della rete di IP: il proprietario della rete e di tutti gli impianti di pubblica illuminazione presenti nelle aree, piazze e vie pubbliche è il Comune di Inzago.

Punto di sezionamento e/o derivazione: elemento e/o punto discreto dell'Infrastruttura IP funzionale all'esercizio della rete di pubblica illuminazione.

Quadro elettrico di pubblica illuminazione o semplicemente quadro elettrico: è l'insieme dei componenti elettrici, racchiusi all'interno di un cassone di metallo o vetroresina(cabinet), destinato al controllo e comando di un impianto di pubblica illuminazione. All'interno del quadro elettrico, in uno scomparto dedicato, solitamente è presente il contatore di energia elettrica del distributore locale che alimenta l'impianto elettrico di illuminazione ad esso sotteso.

Rete dorsale: rete di comunicazione elettronica, distinta dalla rete locale dell'Operatore, interessate aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici (anche concessionari) o privati.

Rete di pubblica illuminazione: insieme dei cavi e conduttori elettrici aerei o interrati di proprietà del Comune di Inzago.

Rete in Fibra Ottica: rete costituita dai Cavi Ottici da posare sull'Infrastruttura di IP.

Reti di comunicazione elettronica (c.e.): i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.

Risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione.

Scavo tradizionale: qualunque tipologia di scavo non ricompresa tra gli scavi a limitato impatto ambientale.

Strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluri-servizi, percorribili.

Sovrastruttura stradale: struttura piana, poggiante sul sottofondo (rilevato o terreno in sito), costituita da strati, ciascuno di materiale spessore diversi e messi in opera con differenti tecnologie, avente la funzione primaria di sopportare i carichi di traffico senza rotture o alterazioni del piano viabile. Lo strato più superficiale può essere costituito da materiali diversi (asfalto, pietra, calcestruzzo, ecc.) e forme (cubetti, acciottolato, lastre, autobloccanti, ecc.).

Tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale (trenchless o no-dig): metodologia di posa di tubazioni e cavi interrati, anche di sostituzione parziale di condotte esistenti, senza ricorrere agli scavi a cielo aperto, evitando o limitando notevolmente la manomissione del manto di superficie (di strade, ferrovie, aeroporti, boschi, fiumi e canali, aree ad alto valore ambientale, aree ad elevato interesse archeologico, aree fortemente antropizzate, contesti urbani, ecc.) eliminando così pesanti e negativi impatti sull'ambiente sia naturale che costruito dall'uomo, sul paesaggio, sulle strutture superficiali e sulle infrastrutture di trasporto, limitando i disagi per la circolazione veicolare e pedonale e all'operatività degli esercizi pubblici (spingitubo, pressotrivella, t.o.c., microtunneling, ecc.).

Tracciato: insieme di più tratte, anche non consecutive, appartenenti al medesimo impianto elettrico di pubblica illuminazione.

Tratta: porzione di Infrastruttura di pubblica illuminazione interrata che si sviluppa tra due sostegni di pubblica illuminazione contigui.

Tubo: condotto in PE/PVC con diametro fino a 160 mm, che può andare a costituire la Canalizzazione, atto ad alloggiare Cavi Ottici.

Verifica finale: attività che svolge il Gestore dell'impianto di pubblica illuminazione al termine dei lavori di posa della rete in Fibra Ottica nell'Infrastruttura IP e sulla base dell'As-built consegnato dall'Operatore, per verificare il rispetto delle regole e condizioni dallo stesso indicate e autorizzate, nonché la corrispondenza dell'As-built a quanto effettivamente realizzato.

Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC): tecnologia trenchless che consente la posa di reti dei servizi interrati attraverso una perforazione guidabile e direzionabile da postazione remota, utile per superare ostacoli naturali e/o artificiali o semplicemente per evitare lo scavo a cielo aperto.

Tubazione: con il termine si indica sia un tubo, con i relativi pozzetti di transito e di giunzione, sia un tubo, condiviso dalle parti, da utilizzare quale foro di manovra nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 4 – Vincoli esistenti sul territorio comunale

Vincolo storico – artistico e monumentale (D.lgs. 42/2004): interessa il centro storico, come meglio identificato sulla tavola PR.03 del PGT.

Vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004 - identificate sulla tavola DP.02 del PGT):

- Naviglio della Martesana e relativa fascia di rispetto di 150 mt.;
- Area dichiarata di notevole interesse pubblico dell'ambito di tutela paesaggistica del Naviglio della Martesana;
- Aree a bosco.

Ambiti e/o immobili di interesse storico culturale (D.lgs. 42/2004 - identificate sulla tavola DP.02 del PGT).

Vincoli idrogeologici (identificati sulla tavola DP.02 del PGT):

- Aree di tutela assoluta dei pozzi pubblici (raggio 10 m.)
- Aree di rispetto dei pozzi pubblici (raggio 200 m.)
- Aree di rispetto del reticolo idrografico principale (10 mt)

Invaso di laminazione del Torrente Trobbia: identificato sulla tavola DP.02 del PGT

Prescrizioni del PTCP della Città metropolitana di Milano (riportati sulla tavola DP.02 del PGT).

Fasce di rispetto: le fasce di rispetto sono riportate sull'elaborato DP.02 del Documento di Piano del PGT e riguardano:

- Naviglio Martesana (150 mt.)
- Reticolo idrografico principale (10 mt)
- Pozzi pubblici (200 mt.)
- Elettrodotti (20 mt.)
- Gasdotto SNAM (10 mt.)
- Zona di rispetto cimiteriale
- Strade provinciali e statali.

Altri Enti proprietari e/o gestori:

Il *Naviglio della Martesana*, e una fascia di rispetto di 10 metri per ogni lato, sono stati assegnati in gestione da Regione Lombardia al **Consorzio Est Ticino Villoresi**. Sono gestiti dallo stesso Consorzio tutti i corsi d'acqua facenti parte del *reticolo idrografico principale* (Canale Villoresi, Torrente Trobbia, Rio Vallone), che nel caso del territorio di Inzago comprende anche una rete di canali di irrigazione (*reticolo idrografico consortile*);

Lungo l'*Alzaia del Naviglio della Martesana* è presente un percorso ciclabile assegnato in gestione a **Città metropolitana di Milano**;

Strade provinciali: i tratti esterni al centro abitato della SP180, le SP179, SP525 e SP103-dir sono di proprietà di **Città metropolitana di Milano** e gestite dalla stessa;

Strade statali: i tratti esterni al centro abitato della SS11 sono gestiti dall'ANAS;

Rete distribuzione energia elettrica: e-distribuzione SpA (Gruppo Enel SpA) Unità Operativa di Melzo – Zona di Milano, Area Territoriale Nord – Divisione infrastrutture e reti – Viale Gavazzi 3, Melzo (MI);

Elettrodotto: Terna Rete Italia (Terna Group) – Rete di trasmissione nazionale – Dipartimento di Milano, Via Galileo Galilei 18 – Pero (MI);

Metanodotto: SNAM SpA – San Donato Milanese (MI).

Servizio idrico integrato (rete idrica e fognaria): Amiacque srl (Cap Holding SpA) – Via Rimini 38, Milano.

Attuali gestori di alcune reti:

- *Gasdotto comunale: Cogeser S.p.A.*, Via Martiri della Libertà 18, Melzo (MI);
- *Gasdotto (zona a confine con Comune di Gessate, Cascina Pignone): 2i Rete Gas SpA*;
- *Pubblica illuminazione: Cogeser Servizi srl*, Via Martiri della Libertà 18, Melzo (MI).

Le indicazioni circa i gestori delle reti saranno comunque indicate sull'autorizzazione rilasciata all'Operatore di rete.

Art. 5 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha una pluralità di obiettivi:

- incentivare e sviluppare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, trattandosi di infrastrutture di pubblica utilità al servizio dei cittadini, ottimizzando l'utilizzo di quelle esistenti;
- garantire parità di trattamento tra gli Operatori interessati all'utilizzo delle reti infrastrutturali già esistenti, favorendo la coesistenza;
- ridurre i disagi per i cittadini causati dalla manomissione del suolo pubblico per la posa di infrastrutture nel sottosuolo;
- tutelare le infrastrutture di proprietà comunale, anche al fine di evitare la frequente devastazione delle strade dovuta proprio a scavi per la posa di infrastrutture digitali realizzati grossolanamente, senza rispetto del principio normativo di arrecare il minor danno possibile alle pavimentazioni stradali, senza rispetto delle disposizioni legislative sui metodi di posizionamento di tali infrastrutture in base alla tipologia e struttura stradale e senza adeguati ripristini provvisori e definitivi.

Il presente Regolamento disciplina:

- le condizioni per la concessione in coesistenza delle infrastrutture sotterranee di proprietà del Comune di Inzago agli Operatori che intendano collocare reti di comunicazione elettronica nei cavidotti degli impianti di pubblica illuminazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
- i rapporti tra Comune, Gestore degli impianti di I.P. e Operatori, stabilendo le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla coesistenza nelle suddette infrastrutture delle reti di comunicazione elettronica a fibre ottiche e definendo anche l'entità degli oneri dovuti dagli operatori per l'utilizzo delle infrastrutture, nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza;
- le tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio che definitivo, per la posa di reti di comunicazione elettronica nel sottosuolo delle strade e aree comunali, integrando le disposizioni contenute nell'Allegato A al Regolamento Edilizio Comunale "Prescrizioni tecniche per la progettazione e realizzazione di servizi e sottoservizi".

Il presente Regolamento non riguarda l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda, per le quali è prevista apposita procedura e pratica edilizia secondo la legislazione vigente.

Il presente Regolamento riguarda l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che comportano l'effettuazione di scavi per la posa delle reti nel sottosuolo e di occupazione del suolo pubblico, nonché le reti posate in coesistenza con gli impianti di pubblica illuminazione.

Il Presente Regolamento si applica anche alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui alla Convenzione con la società Infratel Italia S.p.A., quale soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese" (Legge. n. 80/05), ad eccezione delle disposizioni non compatibili con i contenuti della convenzione stessa e di quelle non compatibili con la legislazione e linee guida vigenti relativamente alle infrastrutture di rete finanziate con risorse pubbliche.

Art. 6 – Procedure autorizzative

Ricordato che in base alle disposizioni ministeriali, qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero dello sviluppo economico, o a Ente da questo delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coesistenza dei cavi di comunicazione elettronica.

Lungo le strade e aree comunali in cui la rete di comunicazione elettronica è stata realizzata da Infratel Italia S.p.A., l'Operatore dovrà chiedere alla società stessa la disponibilità di minitubi. Solo in caso di indisponibilità, risultante da attestazione della società Infratel Italia S.p.A., potrà presentare istanza di manomissione di suolo pubblico per la posa di nuovi cavidotti; ciò anche qualora Infratel Italia S.p.A. abbia dato avvio agli scavi per la posa della rete di comunicazione elettronica o abbia programmato tali opere nel breve termine.

L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ente proprietario/gestore delle strade.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere.

In assenza di accordo tra gli Operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio delle priorità delle domande.

Si riportano di seguito le tre differenti procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla posa di infrastrutture di comunicazione elettronica:

- 1) Procedura per autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per scavi e opere civili;
- 2) Procedura per autorizzazione alla coubicazione nei cavidotti della rete interrata di pubblica illuminazione ed eventuale contestuale manomissione del suolo pubblico per scavi e opere civili;
- 3) Procedura per autorizzazione alla coubicazione su impianti aerei di pubblica illuminazione ed eventuale contestuale manomissione del suolo pubblico per scavi e opere civili.

I termini dei procedimenti sotto indicati sono quelli attualmente in vigore, gli stessi devono intendersi automaticamente aggiornati alle nuove disposizioni legislative che dovessero intervenire durante la validità del presente Regolamento.

Si precisa che, per le autorizzazioni in **aree sottoposte a vincoli storici, culturali e paesaggistici**, il Comune si impegna a collaborare nell'individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benessere.

Resta ferma in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedurali ai sensi della normativa vigente in materia.

1) PROCEDURA PER AUTORIZZAZIONE OPERE CIVILI, SCAVI ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CASO A)

Il Comune è l'unico Ente proprietario della strada/piazza/area pubblica.

L'Operatore di rete interessato all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che comporti l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, deve presentare apposita istanza conforme al modello predisposti dal Comune (**Allegato 5 – Modello C-agg**) predisposto sulla scorta dell'Allegato n. 13 – Modello C del D.lgs. n. 259/2003.

L'Operatore, prima di presentare l'istanza di autorizzazione, potrà chiedere sopralluogo congiunto con tecnico comunale per concordare il posizionamento delle reti di comunicazione elettronica sul suolo pubblico.

Qualora il Responsabile del procedimento (RP) ritenga necessario chiedere ulteriori dichiarazioni, rettifica od integrazione della documentazione prodotta, inoltrerà richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza al protocollo del Comune. La richiesta del RP potrà essere fatta una sola volta.

Le modifiche possono anche interessare l'ubicazione dell'infrastruttura sul suolo pubblico, qualora sia possibile realizzare interventi meno impattanti e anche qualora l'Operatore non abbia preventivamente effettuato sopralluogo congiunto per concordare con il Comune il posizionamento dell'infrastruttura o non abbia tenuto conto di quanto concordato.

Il termine per l'emissione dell'autorizzazione ricomincerà a decorrere dalla data di acquisizione di tutte le interazioni/modifiche richieste.

L'autorizzazione, con le relative indicazioni e prescrizioni, è emessa entro **30 giorni** dalla data ricezione della domanda.

Nel seguenti casi il termine è ridotto a:

- **10 giorni** : per attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri;
- **8 giorni** : apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, allacciamento utenti, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti (ad eccezione della coubicazione sull'infrastruttura di IP per la quale i termini sono indicati al successivo punto 4).

Tali riduzioni dei termini non potranno essere applicate qualora l'istanza presentata sia incompleta e/o non contenga descrizioni puntuali e/o non sia corredata da elaborati grafici con rappresentazioni chiare ed esaustive tali da consentire al Comune le valutazioni del caso.

Trascorso il termine di 30 giorni senza che il Comune abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso l'istanza si intende accolta per silenzio assenso.

CASO B)

Il Comune è l'unico Ente proprietario della strada/piazza/area pubblica ma è necessario coinvolgere altri Enti, Gestori di reti, Operatori di rete.

L'Operatore di rete interessato all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che comporti l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, deve presentare apposita istanza conforme al modello predisposto dal Comune (**Allegato 5 – Modello C-agg**) predisposto sulla scorta dell'Allegato n. 13 – Modello C del D.lgs n. 259/2003.

Effettuata la valutazione dell'istanza e richieste eventuali integrazioni documentali nei termini sopra indicati, nel caso in cui sia necessario coinvolgere più Enti o altri Operatori per ottenere benestare, nulla osta, pareri, prescrizioni, il RP convoca, entro **30 giorni** dalla data di ricezione dell'istanza, una **Conferenza di Servizi** alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione dell'infrastruttura, incluso l'Operatore che ha presentato l'istanza. La Conferenza di servizi deve pronunciarsi entro **30 giorni** dalla prima convocazione.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.

Trascorso il termine di 30 giorni senza che il Comune abbia indetto un'apposita conferenza di servizi l'istanza si intende accolta.

CASO C)

Più Enti proprietari di strade/aree interessate dalla realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica.

Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello predisposto dal Comune (**Allegato 5 – Modello D-agg**) predisposto sulla scorta dell'Allegato n. 13 – Modello D del D.lgs n. 259/2003, deve essere presentata a tutti i soggetti interessati.

L'istanza può essere valutata in una conferenza di servizi, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro **30 giorni** dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2) PROCEDURA PER AUTORIZZAZIONE DI COUBICAZIONE ED EVENTUALE CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI, SCAVI ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

Ogni Operatore che intenda realizzare/ampliare la propria rete di comunicazione elettronica sul territorio comunale è tenuto anzitutto a verificare la disponibilità di cavidotti o di minitubi già posati da altri Operatori di rete, evitando o riducendo al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi o la richiesta di coubicazione di minitubi nella rete di pubblica illuminazione.

Lungo le strade e aree comunali in cui la rete di comunicazione elettronica è stata realizzata da Infratel Italia S.p.A., l'Operatore dovrà chiedere alla società stessa la disponibilità di minitubi. Solo in caso di indisponibilità, risultante da attestazione della società Infratel Italia S.p.A, potrà presentare istanza di coubicazione o di manomissione di suolo pubblico per la posa di nuovi cavidotti per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica; ciò anche qualora Infratel Italia S.p.A. abbia dato avvio agli scavi per la posa della rete di comunicazione elettronica o abbia programmato tali opere nel breve termine.

L'uso delle infrastrutture di IP da parte di Operatori di rete è subordinato alla stipula della Convenzione di cui all'articolo 9, la realizzazione delle singole opere è invece oggetto di specifica autorizzazione da parte del Comune, previa acquisizione del parere del Gestore degli impianti di IP per la sola parte inerente la coubicazione nelle/sulle infrastrutture di pubblica illuminazione.

a) Istanza sopralluogo di verifica della possibilità di coubicazione e per la verifica del posizionamento delle infrastrutture digitali lungo le strade comunali.

Prima di presentare istanza di coubicazione, l'Operatore inoltra specifica richiesta scritta al **Gestore** della rete di IP per poter effettuare ispezioni in loco di specifici tratti ed elementi della rete di pubblica illuminazione. La richiesta indica specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica, interessati dalla prevista installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni sono autorizzate dal gestore entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal Gestore.

Gli Operatori non possono accedere autonomamente alla rete di pubblica illuminazione senza l'autorizzazione del Gestore della rete di IP e, qualora questo lo ritenga opportuno, non possono accedere in assenza del personale dallo stesso incaricato per presenziare alle operazioni.

Qualora, durante la verifica di cui sopra o durante le operazioni di infilaggio dei cavi in fibra ottica, dovesse risultare necessario provvedere alla pulizia dei cavidotti, questa dovrà essere realizzata, in accordo con il Gestore della rete di IP, a cura e spese dell'Operatore.

Allo stesso modo, qualora, durante le operazioni di verifica o durante le operazioni di infilaggio dei cavi di fibra ottica, si dovesse riscontrare la presenza di interruzioni nel cavidotto della rete di IP (ad es. per schiacciamenti) l'Operatore, se intende comunque utilizzare il cavidotto per la coubicazione, dovrà provvedere a propria cura e spese alla sistemazione del tratto interrotto, di concerto con il Gestore dell'infrastruttura di IP.

Per la parte dell'infrastruttura di comunicazione elettronica che l'Operatore sa già di dover costruire mediante realizzazione di scavi, minitrincee o microtrincee o altro tipo di intervento che implichi la manomissione del suolo pubblico, potrà chiedere per iscritto sopralluogo congiunto con tecnico comunale per concordare il posizionamento delle reti di comunicazione elettronica.

b) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

L'istanza dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Operatore che, a seguito delle verifiche di cui sopra, ritenga vi siano i presupposti per poter presentare richiesta di coubicazione dei cavi di fibra ottica, dovrà presentare istanza al Comune, come meglio specificato all'articolo 7.

Al ricevimento dell'istanza di coubicazione, il Comune provvederà ad inoltrarla al Gestore della rete di IP per le valutazioni del caso, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Qualora il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta all'Operatore, che entro i successivi quindici giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni.

La richiesta di integrazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento.

Qualora l'esito delle verifiche del Gestore sia positivo, il Comune provvederà all'emissione dell'Autorizzazione entro **30 giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. Se, per il coinvolgimento di più soggetti, risulti necessario indire **Conferenza di Servizi**, il termine per l'emissione dell'autorizzazione è di **60 giorni** (30 giorni per convocazione conferenza e 30 giorni per emissione autorizzazione o diniego).

Nel caso in cui l'istanza di coubicazione preveda anche la realizzazione di scavi, minitricce o microtrincee o opere a completamento (es. pozzetti di ispezione) il Comune provvederà ad inserire nell'Autorizzazione le prescrizioni per la manomissione del suolo pubblico secondo le indicazioni previste nel presente Regolamento, nell'Allegato A al Regolamento Edilizio Comunale e nel DM 1 ottobre 2013 (Decreto Scavi).

Ottenuta l'autorizzazione, l'Operatore invierà al Comune e al Gestore la comunicazione di inizio lavori, di norma quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori, previa richiesta di ordinanza di modifica della viabilità al Comando di Polizia Locale, qualora necessaria.

4) PROCEDURA PER AUTORIZZAZIONE DI COUBICAZIONE SU IMPIANTO AEREO ED EVENTUALE CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI, SCAVI ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

Premesso che parte delle palificazioni che sostengono le linee aeree di pubblica illuminazione sono in promiscuità con le reti di distribuzione dell'energia elettrica, per l'utilizzo delle quali è stato sottoscritto un Regolamento di esercizio tra Gestore ed e-distribuzione, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione è pressoché identica a quella riportata al precedente punto 3), ad eccezione di quanto di seguito indicato.

Prima di presentare istanza di coubicazione, l'Operatore inoltra specifica richiesta scritta al **Gestore** della rete di IP per poter anzitutto verificare la proprietà della palificazione. Qualora la palificazione risulti di proprietà del Comune, dovrà indicare la quantità di cavi e peso affinché il Gestore possa valutare l'effettiva possibilità di collocazione, anche in relazione alla portata dei pali e del relativo supporto; in caso di necessità di verifica statica, l'Operatore si dovrà far carico delle spese tecniche.

Se, a seguito delle operazioni di verifica, dovesse risultare necessario effettuare consolidamenti o sostituzione del cavo portante, l'Operatore, qualora intenda comunque utilizzare l'infrastruttura per la coubicazione, dovrà provvedere a propria cura e spese alla realizzazione delle opere necessarie, di concerto con il Gestore dell'infrastruttura di IP.

Per la parte dell'infrastruttura che l'Operatore sa già di dover realizzare mediante realizzazione di scavi, minitricce o microtrincee o altro tipo di intervento che implichi la manomissione del suolo pubblico, potrà chiedere per iscritto sopralluogo congiunto con tecnico comunale per concordare il posizionamento delle reti di comunicazione elettronica.

Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo storico o paesaggistico, l'istanza dovrà contenere apposito elaborato (es render) che possa consentire alla Soprintendenza di valutarne l'impatto e di esprimere parere vincolante.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione, con o senza necessità di Conferenza di servizi, e i termini di conclusione della stessa sono gli stessi di cui al precedente punto 3).

Art. 7 – Contenuti dell'istanza per la coubicazione

La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati minimi:

- generalità del richiedente;
- indicazione del direttore/referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
- indicazione dell'impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell'avvio dei lavori;
- ubicazione dell'intervento con specifica indicazione della quantità e dimensionamento dei minitubi che si intende inserire nei cavidotti della rete di IP e/o dei cavi che si intende collocare sulle palificazioni esistenti, nonché di altri elementi da realizzare a completamento (es. pozzetti di ispezione);
- dichiarazione dell'assenza di cavidotti esistenti, anche di altri Operatori, nell'area interessata dall'intervento, di assenza di minitubi utilizzabili e di spazio sufficiente per l'infilaggio di ulteriori minitubi;
- dichiarazione in merito all'avvenuta comunicazione del progetto al Ministero dello sviluppo economico, o a Ente da questo delegato, e alla quantità di Operatori che condivideranno gli scavi e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica.
- planimetrie con indicazione dei tracciati di posa delle reti di comunicazione elettronica in adeguata scala e dettaglio, nelle qualsivoglia chiaramente specificati e dimensionati sia i tratti per i quali si richiede la coubicazione in infrastrutture di IP sia i tratti di nuova installazione con specifica delle modalità e tecniche realizzative impiegate;

- cronoprogramma dei lavori, con eventuale suddivisione in lotti dell'intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che dovrà contenere l'indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici, con evidenziata la necessità di acquisire specifiche autorizzazioni dagli organismi preposti alla tutela;
- schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- copia della eventuale comunicazione alla Soprintendenza e dei relativi elaborati allegati.

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente.

La predetta istanza dovrà essere presentata a mezzo PEC, unitamente agli allegati, al protocollo informatico dell'Ente e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, qualora l'intervento rientri nell'area del territorio sottoposta a vincolo paesaggistico nel vigente PGT.

Art. 8 - Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione farà preciso riferimento ai tratti della rete di IP per la coubicazione dei cavi di fibra ottica e opere accessorie, indicando anche la quantità e dimensione di minitubi di cui è autorizzata la posa nell'infrastruttura comunale di pubblica illuminazione. Nessun intervento o opera che non sia indicato nell'autorizzazione potrà essere eseguito dall'Operatore e, nel caso, dovrà essere rimosso nei tempi indicati dalla diffida, differentemente provvederà il Comune, attraverso il Gestore, con spese a carico dell'Operatore. Qualora l'Operatore non provveda nemmeno al rimborso dei costi di rimozione, non potrà richiedere e ottenere ulteriore Autorizzazione fino all'avvenuto rimborso di quanto dovuto.

Nell'Autorizzazione saranno indicati gli obblighi dell'Operatore che ha in concessione d'uso le infrastrutture di IP di proprietà comunale per la posa della rete di comunicazione elettronica, tra cui:

- comunicare il nominativo della ditta appaltatrice incaricata della realizzazione delle opere ed i recapiti dei responsabili dei lavori;
- utilizzare solo personale con adeguate competenze;
- usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti, delle scatole digiunzione e di distribuzione, affinché, terminato l'intervento, i pozzetti siano lasciati puliti e senza residui di lavorazioni;
- comunicare il nominativo di un referente responsabile dei lavori;
- disporre di un servizio di pronto intervento continuativo, di cui dare tempestiva informativa agli uffici comunali, comunicando anche il nominativo del referente responsabile degli interventi in emergenza
- consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture di IP utilizzate dall'Operatore;
- rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2016;
- rispettare le disposizioni relative alle parti del territorio comunale sottoposte a vincolo paesaggistico;
- effettuare, prima di procedere con l'inserimento dei minitubi o comunque dei cavi per la rete di comunicazione elettronica, la pulizia dei cavidotti a propria cura e spese qualora questa sia necessaria per l'infilaggio dei minitubi e/o per consentire futuri interventi del Gestore;
- prima della posa della propria rete di comunicazione elettronica, in accordo con il Comune e con il Gestore, impegnarsi a provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei tratti di cavidotti esistenti che risultassero parzialmente interrotti;
- effettuare, qualora prevista la posa di linea aerea, le opere eventualmente necessarie a rendere adeguata la palificazione e/o il cavo di supporto;
- realizzare i pozzetti per scorta di fibra ottica e spillamenti a fianco dei cavidotti IP, con collegamento in derivazione sui pozzetti IP più prossimi, avendo cura di eseguire su questi ultimi i ripristini necessari, con l'obbligo di mantenere una congrua distanza da altri manufatti e sottoservizi secondo quanto previsto dalle norme di settore;
- rispettare le metodologie di scavo e ripristino stradale dettate dal DM 1 ottobre 2013 (Decreto Scavi) e dal presente Regolamento e dall'Allegato A al Regolamento Edilizio Comunale;
- eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore;
- vigilare affinché i terzi incaricati dall'Operatore di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
- adottare ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruiscia dell'infrastruttura stradale durante i lavori, in applicazione del D.Lgs n. 81/2008;

- adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
- provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- riconoscere, per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà del Comune, sia strade e aree pubbliche che cavidotti e pali, il versamento del Canone unico occupazione spazi;
- comunicare al Comune il nominativo e recapiti del Referente per il territorio di Inzago, con impegno, in caso di cambi societari o di spostamenti del personale, di comunicare tempestivamente recapiti e nominativo del nuovo Referente;
- impegnarsi ad inviare al Gestore, a fine lavori, l'As-built;
- impegnarsi ad inviare al Comune le fotografie pre e post intervento in cui siano riportate le condizioni delle sedi stradali e/o di altri spazi ed aree comunali prima degli scavi e dopo le operazioni di ripristino.

Prima di iniziare i lavori, come prescritto dal Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), l'Operatore dovrà munirsi di Ordinanza viabilistica secondo le modalità operative adottate dal Comando di Polizia Locale.

Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata sia l'autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica.

Art. 9 - Concessione in uso delle infrastrutture comunali di pubblica illuminazione

La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle e sulle infrastrutture di IP è soggetta a specifica **Convenzione** per la concessione di diritto d'uso, regolante i rapporti tra le parti, **di durata massima** pari ad **anni 15**, eventualmente rinnovabili per l'arco di tempo previsto dalle disposizioni contenute nel "Regolamento per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica nelle strade e aree comunali e per la coubicazione e condivisione di infrastrutture" in vigore al momento della scadenza della Convenzione.

Trascorso il periodo di validità della Convenzione si intenderà terminata l'utilizzazione delle infrastrutture comunali e l'Operatore dovrà, entro 30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà, ripristinando la situazione preesistente, facendosi carico di ogni costo relativo. Qualora non provvedesse nei tempi indicati, le infrastrutture realizzate dall'Operatore sul territorio comunale resteranno a disposizione del Comune di Inzago, che deciderà se conservare l'infrastruttura e iscriverla nel registro delle sue proprietà oppure rimuoverla; in quest'ultimo caso i costi saranno a totale carico dell'Operatore e saranno ad esso addebitati.

Ricevute le richieste di coubicazione nelle infrastrutture di proprietà comunale da parte di uno o più operatori, l'Amministrazione comunale trasmetterà le stesse al Gestore della rete di pubblica illuminazione per le valutazioni necessarie all'emissione o meno dell'autorizzazione, comprensiva di eventuali prescrizioni o indicazioni necessarie alla migliore definizione dell'intervento.

Per consentire a tutti gli Operatori interessati di poter utilizzare le infrastrutture comunali, nel rispetto del limite di capacità di contenimento dei cavidotti di cui al successivo articolo, per ogni Operatore sarà consentita in coubicazione la posa di massimo 2 minitubi di diametro 10-12 mm.

Nel caso in cui più operatori dovessero presentare istanza per l'utilizzo delle medesime infrastrutture comunali per la posa delle proprie reti, se per mancanza di spazio non fosse possibile accogliere tutte le richieste, l'Amministrazione comunale concederà la posa di un solo minitubo per ogni Operatore.

Qualora anche questo non fosse possibile per mancanza di spazio, l'Amministrazione concederà la posa di minitubo all'Operatore che avrà presentato per primo l'istanza di coubicazione.

Quanto sopra non si applica alla convenzione sottoscritta con Infratel Italia S.p.A., essendo tali infrastrutture realizzate con finanziamento Statale; rimane invece valido l'obbligo anche per tale società di presentare istanza per la coubicazione dei cavi di fibra ottica in tratti di rete di pubblica illuminazione.

Tenuto conto che i servizi per cui le infrastrutture sono state originariamente costruite sono da considerare prevalenti rispetto al servizio "ospite" in coubicazione, se per esigenze manutentive del Comune o delle Società/gestori dell'infrastruttura di pubblica illuminazione dovesse essere necessario procedere allo spostamento/sfilaggio dei cavi di fibra ottica, gli Operatori dovranno intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, per eseguire le operazioni necessarie; qualora ciò non accadesse e dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica della rete di

comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all'Operatore.

Qualsiasi danno causato dall'Operatore della rete di comunicazione elettronica alle infrastrutture comunali dovrà essere tempestivamente risarcito su richiesta del Comune.

Nella Convenzione saranno anche riportate le modalità e le formalità con cui devono essere gestiti gli interventi di manutenzione effettuati dall'Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull'Infrastruttura di IP.

Nel caso in cui l'Operatore, per sopravvenute innovazioni tecnologiche, non abbia più necessità di utilizzare i cavi di fibra ottica posati in coubicazione in tratti della rete di pubblica illuminazione è tenuto a rimuoverli a propria cura e spese entro un anno da tale dismissione.

Art. 10 - Obblighi del Gestore delle infrastrutture IP di proprietà comunale per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica in coubicazione

Il Gestore delle infrastrutture IP di proprietà comunale dovrà consentire agli operatori di telecomunicazione ispezioni in loco di specifici elementi delle infrastrutture di pubblica illuminazione, nonché di riutilizzare i cavidotti liberi o parzialmente occupati per la posa di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica, secondo le modalità e tempistiche indicate all' articolo 6, punto 2), lettera a).

Il Gestore è tenuto alla pubblicazione delle informazioni relative alle infrastrutture di IP adatte ad ospitare reti di comunicazioni elettroniche, secondo le disposizioni della delibera n. 622/11/CONS dell'AGCOM e della normativa vigente in materia di comunicazioni elettroniche.

Ad avvenuta presentazione di istanza di coubicazione, di cui all'articolo 7, il Comune la inoltrerà al Gestore per le valutazioni necessarie a determinare la possibilità di autorizzare l'utilizzo dei cavidotti della rete di IP per la posa dei minitubi di fibra ottica, il tutto come meglio precisato nel presente articolo 6, punto 2), lettera b).

Il Gestore è tenuto a:

- verificare su richiesta scritta di un Operatore, anche congiuntamente allo stesso, la presenza di condotto nel tratto di infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso e qualora l'esito sia positivo a verificare la disponibilità di sufficiente spazio per la condivisione della stesso in relazione alla quantità e dimensione dei cavi ottici che l'Operatore intende inserire, nonché la presenza di adeguati pozzetti di ispezione e l'eventuale necessità di integrare la quantità degli stessi;
- verificare, in caso di richiesta di posa di cavi su palificazione esistente, l'effettiva possibilità di collocazione, anche in relazione alla portata dei pali e del relativo supporto; in caso di necessità di verifica statica, informarne l'Operatore, che si dovrà far carico delle spese tecniche;
- verificare l'esistenza di più istanze di utilizzo del medesimo tratto di infrastruttura di IP e la conseguente indicazione agli Operatori della quantità massima di minitubi che ognuno di essi potrà posare, nel rispetto dei principi di non discriminatorietà, equità e ragionevolezza;
- verificare che il limite di capacità di contenimento dei cavidotti nel tratto interessato dall'istanza sia tale da permettere sia la normale gestione degli impianti, senza eccessivi oneri aggiuntivi, sia il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi, nel caso di ampliamento degli impianti o per ulteriori servizi per finalità istituzionali del Comune, verificando che anche dopo la coubicazione rimanga disponibile un volume adeguato pari a circa il 38% della tubazione, calcolato con coefficiente 1.6 della Norma CEI 11-17;
- comunicare al Comune l'esito delle verifiche per la comunicazione di autorizzazione o di diniego;
- controllare in corso d'opera i lavori inerenti la rete in Fibra Ottica sull'Infrastruttura di IP, per verificare il rispetto delle regole e condizioni indicate e autorizzate dal Comune e l'integrità dell'infrastruttura di IP;
- farsi consegnare l'As-built dall'Operatore ad avvenuta ultimazione dei lavori sull'Infrastruttura di IP;
- effettuare la verifica finale dei lavori di posa della rete di fibra ottica nell'Infrastruttura di IP sulla base dell'As-built consegnato dall'Operatore, per verificare la corrispondenza dell'As-built a quanto effettivamente realizzato;
- avvisare tempestivamente il Comune in caso di difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato;
- avvisare gli Operatori qualora debba essere eseguito intervento di manutenzione su tratto della rete di IP in coubicazione con cavi di fibra ottica, nonché attivarli nel caso sia necessario il loro intervento per spostare o sfilare i cavi di fibra ottica, il tutto come meglio specificato all'articolo 14.

L'eventuale diniego del permesso di coubicazione deve essere adeguatamente motivato, a sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 33/2016 e s.m.i., è può riguardare esclusivamente i seguenti casi:

- a) assenza dell'idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
In tal caso, nel comunicare il rifiuto, devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;
- b) assenza di adeguato spazio dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso per ospitare gli elementi di reti di telecomunicazione ad alta velocità, comprese le necessità future in termini di spazio del Gestore della rete di IP per ampliamenti o altri servizi connessi alla pubblica illuminazione.
Nella valutazione dello spazio disponibile il Gestore dovrà tener conto prioritariamente di eventuali richieste del Comune per l'utilizzo dei caviddotti per la fornitura di ulteriori servizi.
Tali necessità devono essere concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio ancora disponibile.
Nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;
- c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementare il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
- d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

Il motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di ubicazione, o comunque entro i limiti prescritti dalla legislazione vigente in materia; pertanto il Gestore dovrà effettuare le proprie valutazioni in tempo utile per consentire al Comune di rispettare tale termine.

In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine suindicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'AGCOM per chiedere una decisione vincolante.

Art. 11 – Obblighi dell'Operatore

L'Operatore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni legislative inerenti la realizzazione di infrastrutture digitali, al rispetto delle procedure autorizzative previste dal Codice della Strada, dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dai Regolamenti comunali.

Nel caso in cui l'installazione delle infrastrutture digitali richieda la realizzazione di scavi, o comunque di opere civili, e/o di ubicazione, l'istanza per l'autorizzazione, firmata digitalmente, deve essere inviata via PEC alla casella di posta elettronica certificata del Comune e, in caso di più enti proprietari di strade, anche alle relative PEC, completa di tutti gli elaborati richiesti. L'Operatore è tenuto a fornire delle stampe del progetto, qualora il Comune ne faccia richiesta.

Prima della presentazione della suddetta istanza, l'Operatore:

- 1) per eventuale installazione di infrastrutture in ubicazione, dovrà chiedere, con specifica richiesta scritta, al **Gestore** della rete di IP di poter effettuare ispezioni in loco di specifici tratti ed elementi della rete di pubblica illuminazione, provvedendo anche al rimborso di eventuali costi sostenuti dal Gestore;
- 2) per la realizzazione di infrastrutture lungo strade/spazi e aree comunali che comportano la manomissione del suolo pubblico, dovrà richiedere sopralluogo congiunto con tecnico comunale per concordare il posizionamento delle reti di comunicazione elettronica.

L'Operatore deve osservare ed ottemperare eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal Comune in fase autorizzativa, dettate da ragioni di sicurezza della circolazione stradale ed in funzione della tipologia dell'opera da realizzare.

Al termine dei lavori di realizzazione di nuove infrastrutture, o di ampliamento delle esistenti, l'Operatore deve trasmettere all'Comune e al Gestore, in formato digitale rieditabile, gli elaborati finali descrittivi di quanto realizzato, completi di fotografie pre e post intervento che attestino la situazione dei ripristini

effettuati rispetto alla situazione preesistente, incluso l'As-built.

Nei casi di manutenzione programmata o di interventi urgenti su guasti dell'infrastruttura di comunicazione elettronica, l'Operatore dovrà comunicarlo al Comune con debito anticipo, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.

Se gli interventi comprendono anche reti in cospicua con la rete di pubblica illuminazione, dovrà provvedere ad attivare il Gestore nei tempi e con le modalità indicate dal presente regolamento e riportate sulla Convenzione.

L'operatore è tenuto a versare al Comune il Canone unico occupazione spazi.

Art. 12 - Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi

Le infrastrutture realizzate dall'Operatore, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sotto servizi, costituiscono proprietà di cui l'Operatore è titolare esclusivo e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.

L'Operatore mantiene la proprietà delle infrastrutture per tutta la durata del periodo di vita utile dell'infrastruttura stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 in relazione alla durata della Convenzione e agli obblighi connessi al ripristino.

Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi del Comune che siano utilizzate in cospicua dagli Operatori per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne consente esclusivamente l'utilizzo.

Art. 13 – Posizionamento delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche

Lungo le strade e aree di proprietà del Comune di Inzago è consentita la posa di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica, con le seguenti limitazioni, fatte salve le ulteriori specifiche e prescrizioni tecniche indicate, caso per caso, sull'autorizzazione:

- non è consentita la posa di nuovi cavidotti lungo strade e aree in cui sono già presenti cavidotti per telecomunicazioni con spazio sufficiente ad ospitare altri minitubi, ad eccezione degli interventi di allacciamento alle utenze, di collegamento o estensione della rete in aree limitrofe che ne sono prive;
- non è consentita la posa di nuovi cavidotti in presenza di sottoservizi e alberature su spazi ridotti; in tali aree è comunque possibile utilizzare i cavidotti esistenti nei limiti e con le modalità previsti dal presente Regolamento;
- non è consentita la posa di nuovi cavidotti con scavo tradizionale quando questo possa compromettere la stabilità del corpo viabile in relazione alla particolare conformazione del cassonetto stradale; in tal caso dovrà essere prescelto un tracciato che interessi le fasce di arretramento, ad adeguata distanza dalle reti tecnologiche esistenti (fognatura, acquedotto, energia elettrica, illuminazione pubblica, ecc.);
- per l'installazione di armadi di contenimento di apparecchiature e pozzetti scorta di fibra ottica dovranno essere utilizzate preferibilmente le fasce di arretramento, pertinenze stradali, e altre aree di proprietà del Comune;
- l'installazione di armadi, nicchie e altri manufatti destinati ad ospitare quadri di zona o di distribuzione, dovrà essere eseguita prioritariamente prevedendo soluzioni a basso impatto visivo e sottosuolo (per esempio: quadri interrati), comunque in modo da non interferire con la fruizione degli spazi pubblici; qualora realizzati soprasuolo; l'Amministrazione comunale si riserva di farli posizionare nelle zone che diminuiscano al minimo le interferenze sia tecniche sia visive sia di fruibilità per pedoni, veicoli, ecc.;
- per la posa di nuovi cavidotti nelle altre aree di proprietà del Comune dovranno essere sfruttati preferibilmente tracciati che prevedano il passaggio su pertinenze stradali (banchine), riducendo al minimo gli scavi in sede stradale; qualora ciò non fosse tecnicamente possibile, per la posa di nuovi cavidotti che interessano la viabilità comunale potranno essere utilizzate, previo nulla osta del Comune, minitrincee nei limiti e con le prescrizioni imposte della legislazione vigente e dal presente Regolamento;
- qualora la programmazione degli investimenti sugli impianti di pubblica illuminazione preveda il rifacimento di cavidotti, non è consentita la posa di fibre ottiche all'interno degli stessi prima del termine dei lavori;
- le modalità di posa dei cavidotti, in presenza di specifiche prescrizioni da parte della Soprintendenza, dovranno rispettare le indicazioni dell'organo di tutela.

Art. 13.1. POSIZIONAMENTO IN AMBITO URBANO

In assenza di infrastrutture disponibili, le reti di comunicazione elettronica sono poste in opera nella fascia di pertinenza delle strade, e preferibilmente all'esterno del marciapiede ed in subordine sotto il marciapiede.

Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere installate all'interno della piattaforma stradale e, prioritariamente, nella banchina; nel caso in cui anche ciò non sia possibile, qualora nella piattaforma stradale siano presenti aree riservate alla sosta dei veicoli, le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente in tali aree.

Nel caso in cui la sede stradale comprenda una o più strade di servizio adiacenti alla carreggiata principale, le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente in tali strade.

Le infrastrutture digitali devono essere installate in posizione da concordare con il Comune, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare il comportamento e le prestazioni della sovrastruttura stradale ed in particolare non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici e privati.

In tutte le tipologie di strada, fatte salve specifiche limitazioni riferite a particolari pavimentazioni inserite nei regolamenti comunali e indicate sull'autorizzazione di cui all'art. 8, le reti di comunicazione elettronica devono essere installate con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Le infrastrutture digitali sono installate preferibilmente mediante **tecnologie a perforazione orizzontale** (t.o.c); qualora non sia possibile l'utilizzo di tale tecnologia, le infrastrutture digitali possono essere installate mediante **minitrincea**, nei limiti di quanto disposto all'art. 8 del DM 01/10/2013, all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina.

Lo **scavo tradizionale** sarà consentito solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni (ad esempio per la tipologia di pavimentazione stradale); tale scelta deve essere ben motivata sull'istanza di autorizzazione.

L'utilizzo della **minitrincea** è consentita a condizione che la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura sia tale da non creare vincoli per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade e più precisamente:

- nella banchina non pavimentata e nel marciapiede: non inferiore a 25 cm.;
- nella piattaforma stradale pavimentata: al di sotto dello strato più profondo della sovrastruttura stradale e comunque in modo tale che sia garantito un ricoprimento minimo della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale di 35 cm..

Al fine di prevenire possibili cedimenti e demolizioni delle infrastrutture di sottoservizi già esistenti, eventualmente interferenti con l'infrastruttura digitale, il Comune può richiedere all'Operatore di realizzare indagini preliminari sull'area oggetto dell'intervento.

La costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze.

I chiusini, le camerette ed i pozzetti devono essere ubicati esternamente alla piattaforma stradale, comprendente la carreggiata e le banchine, preferibilmente in corrispondenza del marciapiede, in subordine in banchina ed infine in carreggiata. Le caratteristiche dei chiusini dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dal Comune, in particolare in termini di portanza ed insonorizzazione.

Art. 13.2. POSIZIONAMENTO IN AMBITO EXTRAURBANO

In assenza di infrastrutture disponibili, le reti di comunicazione elettronica sono poste in opera nella fascia di pertinenza delle strade, esternamente alla banchina.

Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza esternamente alla banchina, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, o di assenza di spazio esterno alla banchina, le infrastrutture digitali possono essere inserite all'interno della piattaforma, e prioritariamente nella banchina.

Le infrastrutture digitali devono essere installate in posizione da concordare con Comune, comunque tale da non inficiare il corretto funzionamento degli elementi costituenti il corpo stradale e delle relative strutture di contenimento, nonché dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti, ed in modo da non

interferire o danneggiare le parti stradali quali arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

Le infrastrutture digitali sono installate preferibilmente mediante **tecnologie a perforazione orizzontale**, in posizione tale da non compromettere il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti; nel caso ciò non sia possibile è consentito l'utilizzo della **minitrincea** all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina. Solo nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo della banchina, il Comune valuterà se autorizzare la minitrincea in carreggiata, quale tecnica di minore impatto sulla circolazione stradale rispetto allo scavo tradizionale, sempreché non alteri le prestazioni della sovrastruttura stradale e non comprometta il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e i sottoservizi esistenti.

Nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con minitrincea deve essere posto ad una distanza non minore di 25 cm dal limite esterno della zona bitumata.

L'utilizzo della **minitrincea** è consentita a condizione che la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura sia tale da non creare vincoli per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade e più precisamente:

- nella banchina non pavimentata e nel marciapiede: non inferiore a 25 cm.;
- nella piattaforma stradale: al di sotto dello strato più profondo della sovrastruttura stradale e comunque non inferiore a 40 cm..

La costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere sono realizzate in modo tale che i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di non interferire sulla circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali.

L'ubicazione dei chiusini, delle camerette e dei pozzetti è consentita nella banchina pavimentata solo quando gli spazi ristretti o la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati o particolari condizioni critiche dei terreni naturali limitrofi, non permettono il posizionamento delle infrastrutture digitali sotto le banchine non pavimentate.

Il posizionamento trasversale delle infrastrutture digitali, per gli attraversamenti stradali, devono essere effettuati preferibilmente utilizzando gli alloggiamenti disponibili già presenti nel raggio di 100 metri. In caso di assenza di alloggiamenti le infrastrutture digitali possono essere installate mediante tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale o mediante scavo tradizionale in coerenza con quanto disposto dal DM 01/10/2003.

Art. 13.3. RIPRISTINI

Gli Operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne il Comune, e gli altri Enti proprietari di strade ubicate sul territorio comunale, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle strade e aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dal Comune.

Le modalità di scavo e di ripristino delle strade e aree pubbliche saranno indicate sull'autorizzazione rilasciata dal Comune, in relazione alla tipologia della pavimentazione e del sottofondo esistenti, nonché in relazione alla posizione dello scavo per la posa di infrastruttura di comunicazione elettronica rispetto alla carreggiata.

Nei casi di interventi su strade con **pavimentazioni in pietra naturale** (porfido, granito, acciottolato, ...) è consentito solo scavo con metodo tradizionale, per via rimozione e conservazione degli elementi della pavimentazione rimossa per il riutilizzo o, nel caso di deterioramento, sostituiti con materiali simili nelle dimensioni e colore. Il materiali e la stratigrafia del sottofondo devono essere come quelle originali. Anche il materiale di riempimento delle fughe deve essere come l'originale; è ammesso l'utilizzo di cemento rapido solo in casi particolari e solo con consenso espresso sull'autorizzazione del Comune, che può riguardare anche solo il ripristino provvisorio. Durante la posa devono essere rispettate tutte le livellette stradali.

Nei casi di interventi su strade con pavimentazione realizzata con **materiali artificiali** diversi dal conglomerato bituminoso, le modalità di scavo e ripristino sono specificatamente indicate sull'autorizzazione emessa dal Comune; il ripristino comunque è effettuato con materiali aventi le

medesime caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche.

Nel caso di interventi su **pavimentazioni particolarmente pregiate** le infrastrutture digitali devono essere installate mediante tecnologie a perforazione orizzontale.

Per gli interventi effettuati sui **marciapiedi**, nel caso in cui la larghezza sia inferiore a 150 cm il ripristino deve essere esteso all'intera larghezza del marciapiede.

Per gli scavi realizzati con **minitrincea**:

- se la stessa è ubicata esternamente alla carreggiata, o in banchina o aree di sosta: il riempimento può essere realizzato con malta cementizia (eventualmente additivata con opportuno colorante per garantirne l'immediato riconoscimento) fino alla quota di intradosso del manto d'usura, mentre lo strato d'usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario, per l'ampiezza indicata sull'autorizzazione emessa dal Comune, tenuto conto della larghezza delle macchine utilizzate a tale scopo, al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura stradale in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità, omogeneità;
- se la stessa è ubicata in carreggiata: il riempimento può essere realizzato con malta cementizia (eventualmente additivata con opportuno colorante per garantirne l'immediato riconoscimento) fino alla quota di intradosso dello strato di binder. Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso, per una fascia di larghezza pari ad almeno 50 cm. e non inferiore a:
 - 3 volte la larghezza dello scavo in ambito urbano;
 - 5 volte la larghezza dello scavo in ambito extraurbano.

Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.

Per gli scavi realizzati con **metodo tradizionale**:

- Recente riasfaltatura: qualora la strada sia stata interessata dal rifacimento del manto d'usura nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'infrastruttura digitale, il ripristino dello strato di binder e del manto d'usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dalla scavo qualora la strada sia di ampiezza maggiore di 5 metri, diversamente il ripristino deve essere steso all'intera strada;
- Scavo longitudinale: se interessa la piattaforma stradale deve essere garantito un ricoprimento minimo di 100 cm. dell'estradosso del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitale; se interessa la banchina non pavimentata deve essere garantito un ricoprimento minimo di 40 cm e l'infrastruttura deve essere posta a 25 cm. dal limite esterno del piano viabile.
Il riempimento deve essere effettuato con il materiale di risulta dello scavo opportunamente imbibito e compattato a strati successivi di 20 cm.
- Scavo trasversale in ambito extraurbano: deve essere eseguito preferibilmente in posizione ortogonale all'asse della infrastruttura stradale e la larghezza alla base dello scavo non deve risultare inferiore a 2 m, al fine di consentire idoneo rullaggio e costipamento del materiale di riempimento.
- Ripristino sagoma: in corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma deve essere ripristinata come in origine;
- Terreno inerbito: nei casi di interventi su terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino deve prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate.
- Rinterro: deve essere posta particolare cura nella ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto-plastico della sovrastruttura.
Per il riempimento dello scavo può essere previsto, previo parere favorevole del Comune, l'impiego di miscela di cemento ed inerte (con dosaggio kg 40 di cemento per metro cubo di inerte), compattato fino all'intradosso dello strato di base.
- Nastro segnalatore: ad una profondità di 30 cm dal piano viabile deve esser posto un apposito nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto od altro sistema di segnalazione equivalente;
- Ripristino: gli strati di binder e usura devono essere ripristinati, previa fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo **incrementata di 100 cm da entrambi i lati** dello scavo stesso, al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti, secondo le istruzioni dettate dal Comune nell'approvazione dell'intervento.
- Pavimentazione drenante e fonoassorbente: deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.
- Segnaletica stradale: la segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque

danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

Art. 14 – Procedure per i lavori di manutenzione e interventi d'urgenza

L'Operatore proprietario o concessionario delle infrastrutture si impegna a mantenerle in perfetta efficienza.

Nei casi di manutenzione programmata dell'infrastruttura di comunicazione elettronica (non posata in cunicazione), l'Operatore comunicherà al Comune, con 30 gg. di anticipo, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione. Decorso il predetto termine senza che il Comune comunichi eventuali problematiche che ne comportano il differimento (es. presenza di altri cantieri per la manutenzione di altri sottoservizi, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria strade), l'intervento verrà eseguito osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità di ripristino previste nei Regolamenti comunali vigenti.

Nei casi di interventi di riparazione su guasto, o interventi di urgenza, l'Operatore provvederà ad avviare le relative attività osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità di ripristino, e ne darà immediata comunicazione alla Polizia Locale e all'Ufficio Lavori pubblici-Manutenzioni del Comune.

Il Comune si impegna a comunicare all'Operatore ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull'infrastruttura dell'Operatore.

Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione comunale su strade, piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare o rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà dell'Operatore, quest'ultimo dovrà provvedere in conseguenza su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

Il Comune dovrà richiedere tali spostamenti con un preavviso minimo di 30 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore o di urgenza.

Per gli interventi di manutenzione da effettuarsi sulla rete collocata in **cunicazione** con gli impianti di IP, l'Operatore è tenuto a coinvolgere il Gestore, il quale, tenuto conto delle eventuali problematiche dovute alla presenza di impianti speciali (quali ad esempio illuminazione di attraversamenti pedonali e/o ciclabili) allacciati alla rete di IP) o alla necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sui medesimi impianti, provvederà ad autorizzare l'Operatore indicando eventuali prescrizioni, provvederà a mettere fuori tensione l'impianto e alla consegna dello stesso all'Operatore, mediante sottoscrizione di apposito Verbale, fino ad avvenuta ultimazione dei lavori e alla restituzione della conduzione dell'impianto.

Per gli interventi su guasto e/o d'urgenza, il Comune comunicherà agli Operatori il nominativo del Tecnico responsabile del Gestore con i relativi numeri di reperibilità; l'Operatore fornirà al Comune e al gestore il nominativo del proprio tecnico responsabile e del proposto ai lavori di pronto intervento e i relativi numeri di reperibilità.

Lo scambio di informazioni da parte del Tecnico responsabile del Gestore al Preposto ai lavori includerà la formale delega alla conduzione dell'impianto IP oggetto di pronto intervento (per il solo periodo di tempo necessario per l'effettuazione del pronto intervento stesso); il Tecnico responsabile del Gestore dovrà fornire tutte le informazioni relative allo stato dell'impianto e alla presenza di eventuali problematiche.

L'Operatore dovrà utilizzare materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento

Le infrastrutture di proprietà dell'Operatore saranno mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità dell'Operatore stesso, il quale dovrà tener levata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi domanda di risarcimento danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che siano derivati in dipendenza delle infrastrutture oggetto di cunicazione e dai danni che potessero derivare all'Amministrazione.

Art. 15 - Vigilanza sui lavori e collaudi

Il Comune, esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le fasi dei lavori di posa delle nuove reti di comunicazione elettronica nonché di manutenzione delle stesse, affinché siano conformi agli strumenti di pianificazione e al presente Regolamento.

Per la coubicazione delle reti di comunicazione elettronica con gli impianti di IP, il Comune esercita il predetto controllo attraverso il Gestore. A termine dei lavori, l'Operatore dovrà fornire al Gestore e al Comune l'As-built particolareggiato e georeferenziato delle opere eseguite in coubicazione con le infrastrutture comunali; in particolare dovrà essere prodotta una planimetria in scala 1:1000 e disegni a scala adeguata che consentano di individuare le posizioni della rete di comunicazione elettronica rispetto agli altri sottoservizi esistenti; negli atti autorizzativi potranno essere riportate le specifiche della documentazione tecnica da restituire a fine lavori.

Art. 16 - Garanzie

A titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale per interventi di posa della rete di comunicazione elettronica, l'Operatore dovrà presentare idonea fideiussione, di durata pari alla durata della convenzione aumentata di tre mesi, di importo pari ad € 50,00 per ogni metro lineare di infrastruttura in coubicazione richiesta, con un minimodi € 20.000,00 a garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, nonché degli eventuali danni causati alle infrastrutture comunali e non adeguatamente ripristinati.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.

La predetta Polizza deve essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione della Convenzione di cui all'articolo 9.

Nel caso di escussione della Polizza fideiussoria, l'Operatore ha l'obbligo di ripristinare entro i successivi 30 giorni il valore iniziale della stessa

Ad avvenuta scadenza della Convenzione, dopo verifica finale positiva da parte del Gestore, si procederà allo svincolo della Polizza entro i tre mesi successivi e comunque non prima di 30 giorni.

L'Operatore e le imprese da questo incaricate di eseguire i lavori di realizzazione e di manutenzione delle reti di comunicazione elettronica in coubicazione con gli impianti di pubblica illuminazione sono tenuti ad assume la responsabilità di danni che dovessero arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione di detti lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune e il Gestore da ogni responsabilità al riguardo, inclusi i danni cagionati a proprietà del Comune, mediante la stipula di apposita polizza assicurativa per danni a persone e cose.

Art. 17 - Procedure per adeguamenti, spostamenti o dismissioni delle infrastrutture

Sono a carico dell'Operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi/collegamenti tra diverse linee di cavidotti comunali non comunicanti tra loro (ad esempio, nel caso di utilizzo di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti IP).

La manomissione della viabilità, delle infrastrutture esistenti e delle aree comunali comporta l'obbligo da parte dell'Operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite nell'autorizzazione e nel vigente Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade e piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare, rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà comunale date in coubicazione ad un Operatore, quest'ultimo dovrà provvedere alla loro rimozione/modifica su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale esenza alcun onere per quest'ultima.

Nell'effettuare tali modifiche il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire la continuità del loro servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi

In caso di inerzia dell'Operatore il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli

interventi necessari, addebitando le spese e gli eventuali danni all'Operatore.

Le modifiche di tracciato delle infrastrutture su istanza dell'Operatore dovranno essere previste solo per validi ed oggettivamente giustificati motivi e qualora non risulti economicamente e tecnicamente praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso il Comune si renderà disponibile a consentire all'Operatore interessato, a sue spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le sue esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà in alcun modo ritenuto responsabile per eventuali danni o disservizi.

Art. 18 - Danni e penali

Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti, il Comune ordinerà all'Operatore e/o ai suoi aventi causa l'immediato rifacimento a regola d'arte; se entro il termine fissato nell'ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d'arte, verrà incamerata la relativa parte della fideiussione che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni, pena la decadenza della convenzione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione. E' fatto salvo il risarcimento del danno.

In nessun caso l'Operatore avrà diritto a richiedere risarcimenti o penali al Gestore dell'impianto IP per danni o interruzioni verificatesi sul tratto d'infrastruttura in coubicazione durante l'esercizio o la manutenzione del proprio impianto IP.

Art. 19 - Oneri

Ogni occupazione non assentita nei modi indicati dal presente Regolamento è considerata a tutti gli effetti abusiva; il Comune, accertata l'occupazione abusiva, diffida l'Operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione delle opere; trascorso inutilmente il termine accordato, il Comune provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico dell'Operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 20 - Norme generali

Le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, dai competenti uffici comunali.

Art. 21 - Controversie

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Milano.

Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM).

Art. 22 – Disposizioni finali

In caso di contrasto di prescrizioni contenute nel presente Regolamento con future disposizioni legislative statali e regionali, queste ultime devono ritenersi prevalenti.

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Delibera di approvazione.

ALLEGATI

1. Tav. PR.03 – individuazione centro storico
2. Tav. DP.02 – vincoli
3. Elenco aree territorio interessate da posa rete banda larga Infratel
4. Schema di convenzione
5. Modello C_agg
6. Modello D_agg